



**A.S.L. V.C.O.**  
Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

composto da n. 3 pagine  
- 4 NOVEMBRE 2016



## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia

T R A

**L'A.V.A.P. – ASSOCIAZIONE VOLONTARI AIUTO AMMALATI PSICHICI** in prosieguo d'atto denominata **COMODANTE** avente sede in Verbania – Piazza San Leonardo 6 (C.F. 93019090039) – nella persona del suo legale rappresentante Presidente **Don Roberto Salsa,**

E

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** – in prosieguo d'atto denominata **COMODATARIO** con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, P.I. 00634880033, nella persona del Legale Rappresentante **Dr. Giovanni Caruso, Direttore dell'A.S.L V.C.O.**

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) L'A.V.A.P. dà e concede in comodato d'uso gratuito all'A.S.L. V.C.O., che a tale titolo accetta, il veicolo per trasporto persone Opel Vivaro Targa FD905XD, immatricolato il 14.10.2016, perché ne faccia uso a favore del trasporto dei pazienti psichiatrici afferenti l'Unità Modulare di Psichiatria di Verbania e Omegna. L'utilizzo di tale autovettura sarà regolato da accordi tra la S.O.C. Servizio Psichiatrico Territoriale e l'A.V.A.P;

2) In deroga all'art. 1807 del codice civile il comodatario dichiara di accollarsi la responsabilità per ogni peggioramento dello stato di efficienza del veicolo oggetto del presente contratto;

3) Il presente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il **31/12/2021**. Il contratto potrà essere rinnovato previa assunzione di specifico provvedimento.

Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodatario ha l'obbligo di restituire il veicolo oggetto del presente contratto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1810 del C.C., nell'ipotesi in cui sopravvenga una necessità urgente ed imprevista da parte del comodante, questi può esigerne le restituzione immediata anche in pendenza del termine convenuto;

4) Il comodatario dichiara di aver controllato lo stato di efficienza del veicolo e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito.



Al termine del rapporto di comodato il comodatario si impegna a riconsegnarlo al comodante nello stato in cui esso si trova al momento della stipula del presente contratto, con esclusione del normale deperimento d'uso;

5) Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, necessarie al mantenimento del veicolo in perfette condizioni di efficienza, saranno a carico del comodatario, che dichiara di accollarsene obbligandosi inoltre ad eseguirle con le modalità e la periodicità indicate nell'apposito libretto della Casa di produzione del veicolo stesso;

6) Il comodatario potrà utilizzare il veicolo per l'uso stabilito nel contratto e non potrà cederlo, neppure temporaneamente, in uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del veicolo, oltre al risarcimento del danno;

7) Le riparazioni, migliorie o modifiche eventualmente eseguite dal comodatario non comporteranno per il comodante alcun obbligo di compenso e saranno da lui acquisite, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dello stato di efficienza del veicolo nello stato in cui questi lo ha ricevuto.

Il contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del comodatario nell'ipotesi di mutata destinazione d'uso del veicolo;

8) Il comodante potrà controllare o far controllare da terzi il veicolo oggetto del presente contratto previa comunicazione scritta al comodatario;

9) Restano a carico del comodatario le spese inerenti al contratto di assicurazione ed ai suoi rinnovi periodici, nonché le spese inerenti la tassa di circolazione. Le parti si danno reciproco atto che il comodatario solleva il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo carente di assicurazione e di bollo;

10) In caso di sinistro il comodatario è obbligato, indipendentemente dalla responsabilità, ad inviare immediatamente al comodante la denuncia del danno. Le spese di ripristino saranno completamente a carico del comodatario;


11) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del C.C., le parti convengono che il valore di stima del veicolo concesso in comodato, sarà stabilito al momento del perimento del veicolo stesso, secondo i parametri correnti.

Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del veicolo oggetto del presente contratto, restando inteso che la proprietà del medesimo permane per legge in capo al comodante;

12) Il contratto potrà essere disdetto a cura di una delle due parti con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi;

13) Qualsiasi modifica al presente contratto può avere efficacia tra le parti soltanto con atto scritto;

14) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti;



15) In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso;

16) Per tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro competente di Verbania.

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna li .....

IL COMODANTE  
per l'A.V.A.P.  
il Presidente  
**(Don Roberto Salsa)**

---

IL COMODATARIO  
per l'A.S.L. V.C.O.  
IL DIRETTORE  
**(Dr. Giovanni Caruso)**

---

